



# *Il Ministro dell'Ambiente*

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1994 costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n.1464 di rinnovo della composizione della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "termodistruzione di rifiuti tossico nocivi, prodotti dall'impianto di caprolattame, nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento chimico" in Comune di Torviscosa (UD), presentata in data 16 giugno 1993 dalla società Chimica del Friuli SpA, con sede in piazzale F. Molinotti 1, Torviscosa (UD);

VISTA la documentazione e i chiarimenti pervenuti nel corso dell'istruttoria in data 24/08/93, 27/10/93, 26/11/93, 03/12/93, 24/02/94, 17/03/93, 24/05/94;

VISTO il parere formulato in data 30 giugno 1994 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Chimica del Friuli SpA;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la termodistruzione di rifiuti speciali e tossico - nocivi quali quota parte dei combustibili utilizzati nella Centrale Termoelettrica dello stabilimento Chimica del Friuli di Torviscosa (UD), già funzionante;
- la quantità di rifiuti da termodistruggere è pari a 20.300 tonnellate all'anno, costituiti da 17.000 tonnellate di rifiuti speciali e 3.300 tonnellate di rifiuti tossici e nocivi, derivanti dalla produzione del caprolattame (sostanze organiche non alogenate);
- nella caldaia, secondo quanto dichiarato dal proponente, verranno termodistrutti esclusivamente i rifiuti liquidi che derivano dal ciclo produttivo del caprolattame;
- il progetto sottoposto alla procedura VIA non prevede alcuna modificazione delle strutture e degli edifici esistenti;
- l'area industriale di Torviscosa, ove è inserito lo stabilimento della Chimica del Friuli (ca.14,5 ha) si sviluppa lungo la direttrice San Giorgio di Nogaro-Cervignano del Friuli, parallelamente alla linea ferroviaria Venezia-Trieste, in prossimità della laguna di Marano;

osservato che

- l'area non è soggetta a vincoli paesaggistici;
- il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è ancora in fase di elaborazione;
- l'attività di termodistruzione è iniziata nel 1978 e dal 1992 è proseguita con ordinanze contigibili ed urgenti del Sindaco del Comune di Torviscosa;
- l'area in cui sorge l'impianto è destinata, secondo il Piano Regolatore Generale di Torviscosa, a "funzioni industriali e di servizio strettamente collegate alla produzione";



# Il Ministro dell'Ambiente

valutato che i documenti esaminati e le integrazioni fornite nel corso dell'istruttoria, pur se con una serie di cautele interpretative, risultano comunque sufficienti ad esprimere un parere di merito; in particolare:

- in merito agli aspetti progettuali:
  - le scelte tecnologiche adottate dalla Società Chimica del Friuli per la termodistruzione dei rifiuti liquidi con recupero di energia (stoccaggio ed omogeneizzazione dei residui della produzione, sistema di adduzione alla caldaia, tipo di caldaia, sezione di trattamento e dispersione dei fumi) sono allineate in generale con la migliore tecnologia disponibile;
  - la presenza di zolfo nei combustibili utilizzati (carbone ed olio combustibile) risulta essere critica per le concentrazioni di biossido di zolfo emesse, ai fini del rispetto del limite prescritto nell'ordinanza del Sindaco di Torviscosa;
  - le modalità di alimentazione e di gestione dei residui in caso di anomalie della caldaia e/o della Centrale termoelettrica consentono adeguati margini di intervento atti ad impedire impatti negativi sull'ambiente;
  - i residui della combustione (ceneri) vengono smaltiti in una discarica di seconda categoria tipo B, interna all'insediamento e autorizzata dalla Provincia di Udine;
- non risultano inoltre nella Regione centri operanti che possano effettuare la termodistruzione dei rifiuti prodotti;
- in merito al quadro di riferimento ambientale:
  - i risultati della campagna di misure effettuata alla fine di dicembre del 1993, malgrado non sia stata effettuata in assenza di importanti sorgenti estranee allo stabilimento e peraltro in un arco di tempo che in generale non consente di pervenire a conclusioni dettagliate, consentono di affermare con una discreta ragionevolezza che i livelli di contaminazione riscontrati al suolo non sono imputabili in modo significativo alle emissioni provenienti dallo stabilimento;

*Handwritten mark*

- i valori di emissione, espressi come "concentrazione nei fumi" sono risultati, a parte il biossido di zolfo, inferiori ai valori limite indicati nel DM 12.07.1990 per gli impianti di potenza termica nominale 500 MW, ma rientranti comunque nei limiti massimi prescritti dall'ordinanza del Sindaco del Comune di Torviscosa;
- durante la fase istruttoria sono stati emanati un decreto-legge (reiterato il 6 maggio 1994, n° 279) e un decreto del Ministro dell'ambiente (reiterato con D.M. 3 giugno 1994) che regolamentano il riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in processi produttivi o di combustione, che si applicano anche al progetto in esame presentato dalla Chimica del Friuli;
- nell'ambito di tali norme (D.M. 3 giugno 1994), vengono definiti valori limite per le emissioni per impianti di potenza termica non inferiore a 6 MW che utilizzano "solventi e miscugli di solventi - residui di distillazione di prodotti organici" consentendo agli esercenti degli impianti in funzione 24 mesi di tempo per adeguarsi a tali valori, eventualmente ristrutturando i loro impianti;
- tali limiti, che sono diversi da quelli indicati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere rispettati dal proponente, sia pure con una attenta gestione dell'impianto, nella configurazione attuale;
- in sintesi il livello di rischio d'impatto ambientale per effetto della realizzazione dell'opera in programma è da ritenere complessivamente contenuto;

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per la valutazione d'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

**VISTA** la delibera n° 4830 del 24.9.93 pervenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in cui si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato, condizionato ad alcune prescrizioni che vengono recepite nel presente provvedimento;



# *Il Ministro dell'Ambiente*

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con nota del 6 maggio 1994 pervenuta in data 24 maggio 1994;

**PRESO ATTO** che sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri da parte del pubblico ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86:

- dal Comitato di cittadini dei Comuni di Torviscosa, S. Giorgio di Nogaro, Merano Lagunare, Porpetto, Muzzana del Turgnano e Bagnaria Arsa (10.09.93);
- USL Bassa Friulana (10.01.94);
- Comitato Torre di Zuino (23.03.94);
- Comune di Torviscosa (13.10.93);
- Comune di S. Giorgio Nogaro (13.10.93);

di tali osservazioni si è tenuto conto nella formulazione del presente provvedimento e delle prescrizioni nel seguito precisate;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

## **E S P R I M E**

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Chimica del Friuli SpA, così come risulta dalla documentazione fornita nel corso dell'istruttoria, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche in materia,  
**a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- a) la Società proponente, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare alla Regione Friuli-Venezia Giulia un "organico manuale operativo", al cui rispetto essa sarà tenuta e nel quale dovranno essere precisati:
  - 1) la definizione del sistema di autocontrollo di cui si avvarrà l' esercente: i vari aspetti organizzativi, i livelli di responsabilità, le prassi amministrative, i controlli analitici interni ed ambientali (monitoraggio) ed i nominativi dei laboratori di analisi utilizzati;

*led*

- 2) le procedure di sicurezza che dovranno prevedere anche un piano di intervento di emergenza in caso di incidenti e malfunzionamenti degli impianti;
- 3) i programmi e le iniziative per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto all'impianto;
- b) non potranno essere smaltiti altri rifiuti oltre quelli derivanti dalla produzione in loco del caprolattame, individuati dal progetto e con esclusione di un aumento delle quantità denunciate come produzione massima annua;
- c) dovranno essere misurate e registrate in continuo al camino la temperatura dei fumi e le concentrazioni delle polveri, del monossido di carbonio (CO), dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), dell'anidride solforosa (SO<sub>2</sub>), dell'acido cloridrico (HCl), dell'ossigeno (O<sub>2</sub>) e degli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>); tali dati dovranno essere trasmessi in automatico alle autorità di controllo territorialmente competenti;
- d) dovranno essere installati contatori delle portate, con registrazione in continuo, dei reflui inviati alla termodistruzione e con possibilità di campionamento dei reflui;
- e) dovranno essere misurate e registrate in continuo le tensioni applicate agli elettrofiltri dell'impianto di abbattimento delle polveri, possibilmente con sistema di allarme in caso di variazioni di tensione;
- f) dovranno essere predisposte nel camino della centrale termoelettrica 4 prese in posizione ortogonale per l'inserimento delle sonde di campionamento secondo quanto previsto dalle norme UNICHIM per poter effettuare i prelievi per la determinazione di IPA, PCDD, PCDF e degli altri parametri indicati nella tabella in allegato;
- g) per quanto riguarda le emissioni dovranno essere rispettati i valori limite di cui al punto 10 del D.M. 3 giugno 1994 o eventuali limiti che saranno stabiliti in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n° 279; tali valori dovranno essere adottati entro i termini previsti dal decreto ministeriale citato o da successive modifiche e comunque non oltre trenta mesi dalla data



# *Il Ministro dell'Ambiente*

di autorizzazione; nel periodo transitorio dovranno essere rispettati i valori limite riportati nella tabella in allegato, facente parte integrante del presente provvedimento;

- h) l'efficienza di combustione ( $CO_2/CO+CO_2$ ) dovrà essere superiore o uguale al 99%;
- i) dovrà essere effettuata, ad intervalli regolari di tempo, la verifica dei sistemi di misura in continuo e la calibrazione di questi di concerto con le autorità competenti;
- l) ogni tre mesi dovrà essere effettuato un controllo delle caratteristiche delle ceneri inviate alla discarica interna ai fini della loro classificazione e per dimostrare la compatibilità con la categoria di detta discarica;
- m) il controllo dell'impatto ambientale dovrà essere garantito dal proponente, per tutta la durata dell'attività di termodistruzione, attraverso la realizzazione e la gestione di una rete di sorveglianza ambientale che integri la rete di monitoraggio della Provincia di Udine;
  - a tal fine, entro tre mesi, il proponente dovrà presentare al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente e alla Regione del Friuli-Venezia Giulia il piano di caratterizzazione e di computo delle emissioni in atmosfera, nonché il programma della rete di sorveglianza ambientale che dovrà riguardare il controllo della qualità dell'aria, delle acque e delle ricadute al suolo degli inquinanti, con periodicità non superiore a 6 mesi;
  - per il primo anno dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio alle emissioni e misure di contaminazione al suolo (almeno una a stagione) ed i risultati confrontati con quelli delle centraline della Provincia; inoltre, dovrà essere effettuato un controllo alle emissioni senza alimentazione dei rifiuti;
  - i risultati relativi ai controlli ambientali ed alle misure alle emissioni dovranno essere registrati e messi a disposizione delle autorità di controllo, compreso il Ministero dell'Ambiente;

Si **raccomanda inoltre** alla Regione Friuli-Venezia Giulia e, per quanto di loro competenza, agli Enti locali:

- a) di operare perchè vengano realizzati sistemi permanenti di

*tw*

monitoraggio dell'aria, nell'intera area interessata dagli effetti degli insediamenti industriali di Torviscosa, utilizzando sia le capacità operative delle aziende industriali ivi operanti che provvederanno alla messa in atto delle attività di monitoraggio, sia i servizi di controllo potenziati in modo da poter svolgere nel modo più efficace i compiti di istituto riguardanti controlli, ispezioni e sorveglianza;

- b) di effettuare una verifica delle prescrizioni già messe in atto ed un controllo della loro rispondenza;

**D I S P O N E**

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente trasmetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Chimica del Friuli SpA ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia che provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell' art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.


Roma

**16 SET. 1994**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

**IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**






# Il Ministro dell' Ambiente

## ALLEGATO

PARAMETRI	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
Polveri (1)	50
Ossidi di zolfo (1)	1700
Ossidi di azoto (1)	300
Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente in forma di polveri (2)	Classe I = 0,2 Classe II = 2 Classe III = 10
Acido bromidrico (HBR)	5
Acido cloridrico (HCl)	5
Acido fluoridrico (HF)	5
Idrogeno solforato (H <sub>2</sub> S)	5
Acido cianidrico (HCN)	5
Nichel	1
Arsenico	1
Cloro	5
IPA (3)	0,1
Sostanze organiche (TOC)	10
Ossido di carbonio (CO) (1)	50
PCB	0,5
PCDD + PCDF (espressi come TCDD equivalenti)	10 (ng/Nm <sup>3</sup> )

- (1) Valori medi mensili riferiti alle ore effettive di funzionamento dell'impianto  
 (2) Vedi All. 1, par. 2 (Tab. B) del D.M. 12 luglio 1990 (Sup. ord. G.U. n. 167 del 30 luglio 1990)  
 (3) Vedi All. 1, par. 1.1 (Tab. A1) del D.M. 12 luglio 1990 (Sup. ord. G.U. n. 167 del 30 luglio 1990)



# Il Ministro dell' Ambiente

## ALLEGATO

PARAMETRI	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
Polveri (1)	50
Ossidi di zolfo (1)	1700
Ossidi di azoto (1)	300
Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente in forma di polveri (2)	Classe I = 0,2 Classe II = 2 Classe III = 10
Acido bromidrico (HBR)	5
Acido cloridrico (HCl)	5
Acido fluoridrico (HF)	5
Idrogeno solforato (H <sub>2</sub> S)	5
Acido cianidrico (HCN)	5
Nichel	1
Arsenico	1
Cloro	5
IPA (3)	0,1
Sostanze organiche (TOC)	10
Ossido di carbonio (CO) (1)	50
PCB	0,5
PCDD + PCDF (espressi come TCDD equivalenti)	10 (ng/Nm <sup>3</sup> )

- (1) Valori medi mensili riferiti alle ore effettive di funzionamento dell'impianto  
 (2) Vedi All. 1, par. 2 (Tab. B) del D.M. 12 luglio 1990 (Sup. ord. G.U. n. 167 del 30 luglio 1990)  
 (3) Vedi All. 1, par. 1.1 (Tab. A1) del D.M. 12 luglio 1990 (Sup. ord. G.U. n. 167 del 30 luglio 1990)